



# **I cit mercà'd cose 'd na volta veie e douvrà (il mercatino di cose di un tempo, vecchie ed usate)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 27/04/1999

### **Art. 1 - Oggetto.**

La Città di Collegno promuove la realizzazione, a cadenza bimestrale e nell'ultimo sabato del mese, del "L cit mercà 'd cose 'd na volta, veie e douvrà".

### **Art. 2 - Luogo di svolgimento.**

Il mercatino ha luogo in corso Togliatti, nel tratto compreso tra corso Francia e via Bardonecchia.

### **Art. 3 - Merceologie.**

E' consentita la vendita esclusivamente di oggetti di antiquariato, di cose vecchie e usate, d'oggettistica antica, di fumetti, di libri, di stampe e di oggetti da collezione;

Le opere di pittura, di scultura, di grafica, degli oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, di cui alla Legge 20/11/1971, n. 1062, potranno essere venduti esclusivamente dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/98, n. 114 e non anche dai soggetti di cui all'art.4, lettera b);

Si considerano "antichità", ovvero oggetti ascrivibili alla classificazione "antiquariato", quelli prodotti oltre cinquant'anni fa. Tra questi sono compresi le cose di interesse numismatico, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli nonché i libri, le stampe e le incisioni con carattere di rarità e di pregio: tali beni sono soggetti alle disposizioni della legge 1.6.1939, n. 1089 (tutela delle cose di interesse artistico o storico) e successive modifiche ed integrazioni. Detta norma non si applica a quei beni che, pur avendo gli estremi di vetustà precedentemente indicati, non presentano le peculiarità specificamente descritte.

### **Art. 4 - Soggetti.**

Possono partecipare all'iniziativa:

- a) i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 31/03/98, n. 114;
- b) i soggetti che offrono in vendita sporadicamente ed occasionalmente beni di modico valore od oggetti rientrati nella propria sfera personale o collezionati, ovvero coloro che non esercitano l'attività commerciale a titolo professionale.

Si considerano esercitare non professionalmente l'attività di vendita, coloro che partecipano alle manifestazioni individuate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 508 - 14689 del 01/12/98, istituite dai Comuni della Regione Piemonte, per un numero di volte non superiore a sei nel corso dell'anno solare.

### **Art. 5 - Condizioni per la partecipazione.**

I soggetti di cui all'art. 4, lettera b) del presente Regolamento ai fini della partecipazione al suddetto mercatino, sono tenuti a:

- a) esibire apposita dichiarazione, attestante la loro condizione di venditori non professionali;

- b) richiedere, al Comune di residenza se ubicato in Piemonte, o al Comune capoluogo della Regione Piemonte in caso di residenza in altra regione, il rilascio di apposito modulo (allegato A al presente Regolamento) inerente la partecipazione ad un numero di mercati del collezionismo etc. non superiore a sei l'anno, nel territorio regionale;
- c) presentare, in occasione di ogni partecipazione a mercati ed unitamente al modulo di cui alla lettera b), un elenco, contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal Comune ove ha luogo il mercato, contestualmente all'apposizione sul modulo, di cui alla lettera b), del timbro attestante la partecipazione alla manifestazione. L'elenco deve essere conservato dal venditore.

Esaurita la partecipazione a sei mercati, l'interessato non può più prendere parte, nel corso dell'anno solare, in qualità di venditore non professionale, ad altri mercati che si svolgano nel territorio di Collegno, né, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 508 - 14689 del 01/12/98, in altri comuni del Piemonte.

#### **Art. 6 - Presenza personale dei venditori non professionali.**

Ai venditori non professionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato, per tutta la durata della manifestazione. Essi non possono avvalersi di sostituzioni da parte di altri soggetti, anche se appartenenti al loro nucleo familiare, fatta eccezione che per brevi intervalli di tempo.

#### **Art. 7 - Sanzioni.**

Il venditore non professionale, di cui sia accertata la mendacità della dichiarazione, può essere perseguito a norma delle leggi penali in vigore ed incorre altresì nel divieto di accedere ad analoghe manifestazioni svolgentisi nel territorio regionale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 508 - 14689, del 01/12/98.

Qualora sia accertata infrazione alle sopra indicate prescrizioni, il Sindaco invia, nel termine di quindici giorni, copia del verbale al Comune che ha rilasciato il modulo di partecipazione ed alla Giunta Regionale. La Regione Piemonte provvederà quindi, ai sensi della deliberazione sopra citata, alla pubblicazione sul B.U.R. del nominativo del soggetto, cui verrà conseguentemente impedito l'accesso, in qualità di venditore non professionale, a tutte le manifestazioni qui trattate.

#### **Disposizioni finali.**

E' abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 6 marzo 1990.